

COMUNE DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **ordinaria**. Convocazione **1^a**. Seduta **pubblica**.

Oggi **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaquattro** in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.9 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Sigg.:

N. 27 All. : 3

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

COMUNE DI CAGLIARI

Sindaco:	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
FLORIS Emilio	X		LIPPI SERRA Pierandrea	X	
Consiglieri:			LOY Giampaolo		X
ADAMO Giorgio	X		MACCIOTTA Giuseppe		X
ARTIZZU Ignazio	X		MASIA Francesco	X	
ATZENI Luigi	X		MASSAZZA Roberto	X	
BEN AMARA Radhouan	X		MELONI Pier Giorgio	X	
CARBONI Boy Rita	X		MEREU Alessio	X	
CAREDDA Giorgio		X	MEREU Salvatore	X	
CARTA Paolo		X	MISTRETTA Pasquale	X	
CHESSA Giovanni	X		ONANO Marinella	X	
COMANDINI Giampietro	X		PETRINI Onorio		X
CORSINI Sandro		X	PIRAS Anselmo	X	
COZZOLINO Lorenzo		X	PIRAS Marco		X
CUGUSI Giorgio	X		PORCELLI Maurizio	X	
DELOGU Mariano		X	ROCCA Giorgio	X	
DEPAU Marisa	X		SABIU Giandomenico		X
ESPA Marco	X		SANTANDREA Giulia	X	
FERRANTE Saverio	X		SERRA Tonino	X	
FLORIS Giovanni		X	SOLINAS Gianguido	X	
FRAU Paolo		X	STORELLI Ugo	X	
LAI Aurelio	X		STRAZZERA Piero	X	

Presiede il Presidente del Consiglio Gianguido Solinas
con l'assistenza del Vice Segretario Generale Francesco Cicero

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°176 dell'11/12/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;

VISTO l'art. 62 del predetto decreto legislativo recante "Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari";

VISTO il vigente regolamento tassa occupazione suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28.04.1995 ;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 15153 del 18.07.2003 con cui si è disposto l'affidamento alla Società Viemme Consulting S.r.L. con sede in Cagliari, via Poliziano n. 25/A, P.IVA 02601370923, di un incarico di consulenza riguardante:

- a) studio della situazione del Comune di Cagliari in materia Tosap, individuazione dei principali punti critici, analisi delle problematiche relative al passaggio da tassa a canone, formulazione di un'ipotesi di regolamento cosap;
- b) studio dei canoni da applicarsi alle vari tipologie di occupazione.

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base delle valutazioni risultanti dagli studi ed elaborati presentati dalla Società Viemme Consulting S.r.L. prevedere il passaggio, sin dal corrente anno, dalla Tosap al Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ai sensi degli artt. 52 e 63 del d.lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446. Ciò in virtù di alcune importanti considerazioni: Il canone è commisurato al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e al valore economico dell'occupazione; il canone consente l'applicazione di una maggiorazione a titolo di oneri di manutenzione delle aree occupate; il canone può essere richiesto anche da lavori appaltati dagli enti locali.

VISTA la proposta del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, predisposta dal Servizio "Tributi ed esazione canoni", sulla base delle valutazioni risultanti dagli studi ed elaborati presentati dalla Società Viemme Consulting S.r.L.,

Vista la deliberazione G.C. n. 76 del 19.02.04 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Proposta al Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta G.C. n. 76 del 19.02.2004, che qui si intendono riportati e trascritti:

"Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica", firmato Dr.ssa Ersilia Tuveri;

"Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile", firmato Dr.ssa Luisella Mereu;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente alle Finanze, espresso nella seduta del 24/03/2004;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti, espresso nella seduta del 26/04/2004;

Visto l'emendamento presentato dalla Giunta, del seguente tenore: "A seguito di ulteriori approfondimenti e richieste da parte del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

modifica del moltiplicatore di occupazione del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere da 3,00 a 1,00 di cui all'allegato B (pag.8) della delibera della Giunta Comunale n° 76 del 19.02.2004 – approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – proposta al C.C.

Occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione				
Tipologie di occupazione	Categoria viaria	Tariffa base per categoria viaria	Moltiplicatore fattispecie occupazione	Tariffa giornaliera per categoria x m²/m.
Occupazione del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	1	4,03	1,00	4,03
	2	3,22		3,22
	3	2,42		2,42

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Dr.ssa Ersilia Tuveri in relazione all'emendamento proposta dalla Giunta Comunale;

Visto il risultato della votazione dell'emendamento proposto dalla Giunta, espressa con sistema di votazione elettronica: presenti 25, votanti 21, voti favorevoli 19, voti contrari 2, astenuti 4 (Carboni Boy, Espa, Mistretta e Serra);

Visto l'emendamento presentato dal Cons. Comandini e più, del seguente tenore: "nell'allegato B del Regolamento, occupazioni permanenti e temporanee, si prevede l'inserimento di una nuova tipologia di occupazione:

- Occupazione di suolo pubblico per strutture annesse all'attività di bar e ristoranti (tavolini, sedie etc.) con moltiplicatore fattispecie occupazione che passa da 1,00 a 0,50 quanto sopra per agevolare e promuovere l'installazione di queste strutture nelle vie e piazze cittadine";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Dr.ssa Ersilia Tuveri in relazione all'emendamento proposto dal Cons. Comandini e più;

Visto il risultato della votazione dell'emendamento del Cons. Comandini e più, espressa con sistema di votazione elettronica: presenti 27 (esce il Sindaco, entrano i Conss. Cugusi, Depau e Strazzera), votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il risultato della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico, sulla proposta G.C. n° 76/04 emendata: presenti 27 (esce il Cons. Adamo, entra il Cons. Meloni), votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, costituito inoltre dagli allegati A e B, ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Cicero)

IL PRESIDENTE
(Gianguido Solinas)



Comune di Cagliari

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(C O S A P)

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Cagliari. Sono altresì disciplinate la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2. Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

ART. 2 OGGETTO

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune, come individuato dall'art.2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.

ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

PARTE II

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE

1. La misura della superficie di occupazione è determinata dalla minima figura piana geometrica che circoscrive la proiezione al suolo del mezzo di occupazione sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, secondo le definizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.
3. Lo spazio occupato con ombrelloni, tavolini e sedie, o comunque con più oggetti, è calcolato sulla superficie di una minima figura piana geometrica che li contenga tutti all'interno, considerando come occupata anche l'area intermedia.
4. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare superiore.

ART. 6 CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE

1. Il canone è commisurato:
 - a) in base alla classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 7;
 - b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;
 - d) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base relativa alla categoria dell'ubicazione per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata.

3. Dall'ammontare complessivo del canone dovuto per l'occupazione di spazio pubblico si detrae l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico.
5. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne il Comune dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dal Comune.
6. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera la tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione.

ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sotto stanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, per ognuna delle quali viene analiticamente indicata nell'allegato B) al regolamento la tariffa base che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1, descritta nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento, potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Le strade e gli spazi pubblici non espressamente indicati nell'allegato A) al presente regolamento si intendono classificati nella 3^a categoria.

ART. 10 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda nel più breve tempo possibile, anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all'art. 20, intimando l'immediata liberazione dell'area.

PARTE IV IL PROCEDIMENTO

ART. 11 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone.
2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;**
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata, l'inizio, la fine e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

ART. 12 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, invita il richiedente ad integrare o correggere la documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda.

3. L'Ufficio provvede a determinare l'importo dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione della Cosap sia affidato a terzi. Le comunicazioni col Concessionario del servizio possono avvenire anche tramite fax.
4. L'Ufficio verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione della Cosap sia affidato a terzi.
7. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
7. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto dai settori interessati.
8. Qualora l'occupazione riguardi attività soggetta ad autorizzazione amministrativa o concessione edilizia, l'ufficio competente al rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, se diverso dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa o concessione edilizia, dovrà istruire la richiesta ed esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico; il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisite le necessarie autorizzazioni o concessioni.

*ART. 13 CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE -
FIDEIUSSIONE*

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente competente rilascia o nega la concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare:
 - a. gli elementi identificativi di cui all'art. 11;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
 - c. la durata, l'inizio, la fine e/o l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - d. l'indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento;
 - e. Le prescrizioni di cui all'art. 6 comma 4.
3. Il Dirigente richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, quando:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, della possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

- 4. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone, cui è condizionato il rilascio dell'atto di concessione. Ciascun Ufficio comunica all'interessato, in particolare, l'importo del canone e le modalità per il pagamento. Qualora sussistano le condizioni per il pagamento in forma rateizzata, l'Ufficio comunica all'interessato le modalità per l'inoltro dell'istanza, da presentarsi direttamente all'ufficio comunale o al concessionario competente per la gestione del canone. Tale comunicazione deve riportare anche l'indicazione dell'ammontare della eventuale cauzione e le modalità per il relativo versamento. L'Ufficio infine invita il richiedente a ritirare il provvedimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, previo pagamento dell'intero importo del canone o della eventuale prima rata. L'Ufficio consegna il provvedimento solo dopo aver preso visione, estratto fotocopia conforme all'originale e verificato l'effettivo pagamento del canone per l'importo dovuto.
-
- 5. Nei casi in cui si renda necessario ai sensi del precedente punto 3 il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa l'Ufficio comunica al richiedente anche l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa e le modalità per il relativo versamento e non procede alla consegna del provvedimento fino all'avvenuto versamento ed eventualmente consegna della fideiussione.
- 6. Le disposizioni del presente regolamento hanno comunque valore anche per le autorizzazioni all'esecuzione di lavori consistenti nell'installazione di manufatti con i quali si realizzi un'occupazione del suolo, del soprasuolo o del sottosuolo pubblico a cui non consegue uno specifico provvedimento di concessione di suolo pubblico (installazione di tende solari, insegne di esercizio e casi analoghi).
- 7. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari.
- 8. Ciascun ufficio ha l'obbligo di comunicare all'ufficio o al concessionario competente per la gestione del canone, entro il mese successivo a quello di rilascio, l'elenco dei provvedimenti rilasciati con l'indicazione di tutti gli elementi utilizzati per la determinazione del canone. Per i casi in cui sia stata accolta l'istanza di pagamento in forma rateizzata, ciascun ufficio ha l'obbligo di comunicare all'ufficio o al concessionario competente per la gestione del canone copia della relativa istanza.

ART. 14 RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

- 1. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
- 2. In mancanza della comunicazione sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata al rilascio del provvedimento.

ART. 15 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione o concessione.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al pagamento del canone per l'anno solare in corso, solo per la parte non pagata dal precedente titolare.

ART. 16 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio.
2. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dallo gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione, previa comunicazione all'Ufficio competente e nel caso in cui la gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia affidata a terzi, al Concessionario del servizio.
3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ART. 17 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d) di curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e di terzi;
 - e) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 13.
 - f) di adempiere a tutte le prescrizioni previste nei provvedimenti di autorizzazione amministrativa o concessione edilizia relativi alle attività da svolgere nell'area occupata.
3. *Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.*
4. *Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate immediatamente al Comune direttamente o con raccomandata a.r.*

ART. 18 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 19 DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione:
 - a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
 - c) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico entro il termine stabilito con la diffida ad adempiere di cui al successivo art. 25;
 - d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

ART. 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
 - c) Sono considerate abusive anche le occupazioni di urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, salvo che possa essere accertata la data di effettiva occupazione.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. g) del d.lgs. n. 446 del 1997 puo' essere effettuato mediante verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, cioè dagli organi della Polizia municipale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere, sulla base del verbale di accertamento:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 % dell'indennità prevista dalla lettera a).
4. L'indennità è accertata con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1,2,3, e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto

14 aprile 1910 n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione di cui alla lettera b) del punto precedente. La sanzione è ridotta al venticinque per cento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al dieci per cento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285 da parte degli organi della Polizia Municipale.
6. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

PARTE V
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.
RISCOSSIONE E SANZIONI

ART. 21 DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA DEL CANONE

1. L'Ufficio Comunale che predispone l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale devono risultare tutti gli estremi previsti nell'atto di concessione di ogni occupazione autorizzata.
2. Il responsabile del procedimento o il concessionario del servizio nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione della Cosap sia affidato a terzi opera un generale controllo del credito.

ART. 22 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall'art. 23.
3. Il ritiro del provvedimento di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata dovuta alla prescritta scadenza. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai sensi dell'art. 52, comma 7, del D. Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese del personale impiegato.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero nel caso di affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97, secondo le modalità che saranno fissate in sede di affidamento.

ART. 23 RATEIZZAZIONE

1. In caso di occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, Qualora l'importo dovuto a titolo di canone sia superiore a Euro 360,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. L'omesso o ritardato versamento dell'ammontare della rata dovuta a titolo di canone alla prescritta scadenza comporta l'applicazione degli interessi legali maturati dalla data di scadenza a quella di pagamento, l'obbligo di versare l'intero importo restante in unica soluzione e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 24 RIMBORSI

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data dell'eseguito versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 25 OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO

1. In caso di omesso o parziale pagamento, fatto salvo quanto previsto dal art. 26 comma 1, l'Ufficio o il concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone diffida l'interessato ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine:
 - a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
 - b) si dispone la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

ART. 26 SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO

1. Per l'omesso o parziale pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. In caso di tardivo pagamento del canone entro dieci giorni dalla scadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al cinque per cento dell'importo scaduto. Se il ritardo è compreso tra undici e trenta giorni si applica la sanzione del dieci per cento dell'importo scaduto. Oltre i trenta giorni di ritardo, fino alla trasmissione della diffida di cui al precedente art. 25, si applica la sanzione pari al venti per cento dell'importo dovuto.
3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

ART. 27 SANZIONI

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non espressamente sanzionate da specifiche disposizioni, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 60,00 a € 600,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689
2. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.

PARTE VI
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 28 AGEVOLAZIONI

1. La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, superiore ai 1.000 mq., viene considerata come di seguito:
 - la superficie compresa tra 1.001 e 10.000 mq. è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - la superficie compresa tra 10.001 e 50.000 mq. è calcolata in ragione dell'1%;
 - oltre 50.001 mq. la superficie è calcolata in ragione dello 0,50%.**
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento per i primi 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del suolo.
4. Le tariffe relative alle occupazioni temporanee, ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l'utilizzo di mezzi pubblicitari, sono così ulteriormente ridotte:
 - a) del 50 % per le occupazioni fino ad 8 ore e fino a 14 giorni;
 - b) del 30 % per le occupazioni fino a 12 ore e fino a 14 giorni;
 - c) del 20 % per le occupazioni fino a 18 ore e fino a 14 giorni;
 - d) del 65% per le occupazioni fino ad 8 ore e oltre i 14 giorni;
 - e) del 51 % per le occupazioni fino a 12 ore e oltre i 14 giorni;
 - f) del 44 % per le occupazioni fino a 18 ore e oltre i 14 giorni;
 - g) del 30 % per le occupazioni oltre le 18 ore e oltre i 14 giorni;
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la riduzione da applicarsi, in rapporto alla durata dell'occupazione, in caso di occupazione oltre i 14 gg. è del 50 %.
6. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni, ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l'utilizzo di mezzi pubblicitari è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso, ferme restando le agevolazioni previste dal presente regolamento, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. La convenzione ha lo scopo di disciplinare la periodicità di pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero in unica soluzione. Il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti comporta l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione delle restanti rate. Non è ammessa la riscossione mediante convenzione nel caso in cui l'importo da pagare sia inferiore ad € 258,00.
7. Nel caso in cui un'occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, si realizzi mediante l'utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell'atto di concessione o autorizzazione.
8. In caso di occupazioni di particolare interesse pubblico potranno essere previste speciali agevolazioni, previa deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 29 ESENZIONI

1. Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:

- a) le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
- b) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, letto c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca, di durata non superiore a 24 ore;
- c) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività non eccedenti i 16 metri quadrati, di durata non superiore a un mese;
- d) le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di durata non superiore a 24 ore;
- f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché prive di qualsiasi indicazione o dicitura, e le aste delle bandiere;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, secondo le indicazioni esposte;
- j) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione dei mezzi pubblicitari;
- k) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere (regolati da apposita convenzione di Arredo Urbano), a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
- l) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della civica amministrazione, a condizione che i relativi bandi di gara abbiano data anteriore alla data di esecutività del presente regolamento;
- m) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante;
- n) le occupazioni con ponti, steccati, scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti, di durata non superiore a 6 ore;
- o) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi.

PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le disposizioni del presente regolamento, per la parte in cui risultino incompatibili, non trovano applicazione nei casi di concessione in uso di aree facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Cagliari per la realizzazione di iniziative a carattere sociale, sportivo, turistico, educativo, ricreativo ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 27.05.1997.

ART. 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s'intendono rinnovate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. Dal 1° gennaio 2004 il Regolamento e tariffe per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 28.4.1994, rimarrà in vigore per la definizione delle posizioni precedenti in relazione ai procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione previsti dal D.Lgs. n.507/93.

INDICE

Parte I - Disposizioni Generali

ART. 1	AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	6
ART. 2	OGGETTO.....	6
ART. 3	SOGGETTI OBBLIGATI.....	6
ART. 4	OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO.....	6

Parte II - Determinazione del canone di concessione

ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE.....	7
ART. 6	CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE.....	7
ART. 7	CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	8

Parte III - Casi particolari di occupazioni

ART. 8	OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.....	9
ART. 9	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – PASSI CARRABILI – ACCESSI CARRABILI RASO.....	9 A
ART. 10	OCCUPAZIONI D'URGENZA	10

Parte IV - Il procedimento

ART. 11	RICHIESTA DI OCCUPAZIONE.....	11
ART. 12	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	11
ART. 13	CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE – DEPOSITO CAUZIONALE - FIDEIUSSIONE.....	12
ART. 14	RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE.....	13
ART. 15	TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	14
ART. 16	RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO	14
ART. 17	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 18	MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	15
ART. 19	DECADENZA	16
ART. 20	OCCUPAZIONI ABUSIVE	16

Parte V - Accertamento dell'entrata, riscossione, sanzioni e contenzioso

ART. 21	DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA DEL CANONE.....	18
ART. 22	TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO.....	18
ART. 23	RATEIZZAZIONE.....	18
ART. 24	RIMBORSI.....	19
ART. 25	OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO.....	19
ART. 26	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO.....	19
ART. 27	SANZIONI.....	20

Parte VI - Agevolazioni ed esenzioni


ART. 28	AGEVOLAZIONI.....	21
ART. 29	ESENZIONI.....	22

Parte VII – Disposizioni finali e transitorie

ART. 30	DISPOSIZIONI FINALI.....	23
ART. 31	DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	23

ALLEGATI

- A. Classificazione del suolo pubblico
- B. Tariffe



Comune di Cagliari

**ALLEGATO A
AL**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI**

ED AREE PUBBLICHE

(C O S A P)

CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
ABBA GIUSEPPE		VIA	1
ALAGON LEONARDO		VIA	1
ALFIERI VITTORIO		VIA	1
ALGHERO		VIA	1
AMENDOLA		P.ZA	1
ANGIOY GIOV. MARIA		VIA	1
ANNUNZIATA		P.ZA	1
ARMI	D'	P.ZA	1
BACAREDDA OTTONE		TRA	1
BACAREDDA OTTONE		VIA	1
BALBO CESARE		VIA	1
BATTISTI CESARE		VIA	1
BAYLLE LODOVICO		VCO	1
BAYLLE LODOVICO		VIA	1
BOIARDO MATTEO MARIA		VIA	1
BONARIA		CLE	1
BONARIA		P.ZA	1
BONARIA		SCA	1
BONARIA		TRA	1
BONARIA		V.LE	1
BOTTEGO VITTORIO		VIA	1
CADELLO DIEGO		VIA	1
CAGLIARI – MONASTIR (131)		SS	1
CAMPANIA		TRA	1
CAMPANIA		VIA	1

CAMPIDANO		VCO	1
CAMPIDANO		VIA	1
CAPRERA		PRO	1
CAPRERA		VIA	1
CARDUCCI GIOSUE		VIA	1
CARLO FELICE		LGO	1
CARLO FELICE		VCO	1
CARMINE	DEL	P.ZA	1
CARROZ	DEI	VIA	1
CASTELLANI	DEI	P.ZA	1
CASTIGLIONE BALDASSARRE		PRO	1
CASTIGLIONE BALDASSARRE		TRA I	1
CASTIGLIONE BALDASSARRE		VIA	1
CAVALCANTI GUIDO		VIA	1
CAVARO PIETRO		VIA	1
CERVI ANNUNZIO		VIA	1
CIMITERO		P.ZA	1
CIMITERO		VIA	1
CINO DA PISTOIA		VIA	1
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
CIUSA FRANCESCO		V.LE	1
COCCO ORTU FRANCESCO		VIA	1
COLOMBO CRISTOFORO		VIA	1
CONVERSI	DEI	VIA	1
COSTITUZIONE		P.ZA	1
CRISPI FRANCESCO		VIA	1
DANTE ALIGHIERI		AAA	1
DANTE ALIGHIERI		TRA	1
DANTE ALIGHIERI		VCO	1
DANTE ALIGHIERI		VIA	1
DEFFENU ATTILIO		P.ZA	1
DELEDDA GRAZIA		VCO	1
DELEDDA GRAZIA		VIA	1
DELITALA PIETRO		VIA	1
DIAZ ARMANDO		TRA I	1
DIAZ ARMANDO		TRA II	1
DIAZ ARMANDO		VCO	1
DIAZ ARMANDO		VLE	1
EINAUDI LUIGI		VIA	1
ELMAS		VLE	1
FARINA SALVATORE		VIA	1
GALILEI GALILEO		PZA	1
GARIBALDI GIUSEPPE		PZA	1
GARIBALDI GIUSEPPE		TRA	1
GARIBALDI GIUSEPPE		VCO	1
GARIBALDI GIUSEPPE		VIA	1
GENNARI PATRIZIO		LGO	1
GENNARI PATRIZIO		PZA	1

GIOBERTI VINCENZO		VIA	1
GIOIA FLAVIO		VIA	1
GIOVANNI XXIII		PZA	1
GRAMSCI ANTONIO		PZA	1
IGLESIAS		VIA	1
ISOLA TAVOLARA		VIA	1
JENNE		PZA	1
KENNEDY JOHN FITZGERALD		PZA	1
LEONARDO DA VINCI		VIA	1
LEOPARDI GIACOMO		VIA	1
LIGURIA		PRO	1
LIGURIA		VIA	1
LO FRASSO ANTONIO		VIA	1
LUNGO SALINE		VIA	1
MADDALENA		VCO	1
MADDALENA		VIA	1
MAGLIAS		VIA	1
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
MAGLIAS	IS	PZA	1
MALTA		PRO	1
MALTA		VCO	1
MALTA		VIA	1
MAMELI GOFFREDO		PRO	1
MAMELI GOFFREDO		VIA	1
MANNO GIUSEPPE		VCO	1
MANNO GIUSEPPE		VIA	1
MANZONI ALESSANDRO		VIA	1
MARCONI GUGLIELMO		VLE	1
MARTIRI D'ITALIA		PZA	1
MATTEOTTI GIACOMO		PZA	1
MERCATO VECCHIO	DEL	VIA	1
MERELLO LUIGI		TRA	1
MERELLO LUIGI		VCO I	1
MERELLO LUIGI		VCO II	1
MERELLO LUIGI		VCO III	1
MERELLO LUIGI		VLE	1
MICHELANGELO		PZA	1
MILANO		TRA	1
MILANO		VIA	1
MILLELIRE DOMENICO		VIA	1
MIRRIONIS	IS	TRA	1
MIRRIONIS	IS	VIA	1
MONASTIR		VLE	1
MONTI VINCENZO		VIA	1
ORIANI ALFREDO		VIA	1
ORISTANO		VIA	1
ORLANDO VITT. EMANUELE		VIA	1
PACINOTTI ANTONIO		VIA	1

PALESTRINA (DA) PIERLUIGI		PZA	1
PALESTRINA (DA) PIERLUIGI		VIA	1
PAOLI PASQUALE		VIA	1
PAOLO VI		PZA	1
PASCOLI GIOVANNI		VIA	1
PERDA BIANCA	SA	VIA	1
PERGOLESI GIOV. BATTISTA		VIA	1
PESSINA ENRICO		TRA	1
PESSINA ENRICO		VIA	1
PETRARCA FRANCESCO		VIA	1
PINETA	DELLA	VIA	1
PITZOLO GEROLAMO		VCO	1
PITZOLO GEROLAMO		VIA	1
POETTO		VLE	1
POLA		VIA	1
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
POLO MARCO		PZA	1
PORTOTORRES		VIA	1
REGINA ELENA		VLE	1
REGINA MARGHERITA		PZA	1
REGINA MARGHERITA		VCO	1
REGINA MARGHERITA		VLE	1
REPUBBLICA		PZA	1
ROMA		VIA	1
S. AVENDRACE		PZA	1
S. AVENDRACE		VCO I	1
S. AVENDRACE		VCO II	1
S. AVENDRACE		VCO III	1
S. AVENDRACE		VCO IV	1
S. AVENDRACE		VCO V	1
S. AVENDRACE		VCO VI	1
S. AVENDRACE		VLE	1
S. BARTOLOMEO		VLE	1
S. BENEDETTO		PZA	1
S. BENEDETTO		VIA	1
S. GILLA		VIA	1
S. MARGHERITA		VIA	1
S. ROCCO		PZA	1
S. ROCCO		VCO	1
S. ROCCO		VIA	1
S. SALVATORE DA HORTA		VIA	1
S. SIMONE		VIA	1
S. VINCENZO		VLE	1
SASSARI		VIA	1
SATTA SEBASTIANO		VIA	1
SAURO NAZARIO		VIA	1
SETTEMBRINI LUIGI		VIA	1
SONNINO SIDNEY		TRA	1

SONNINO SIDNEY		VCO	1
SONNINO SIDNEY		VIA	1
SPORT	DEGLI	VIA	1
STADIO S. ELIA		ZON	1
STAZIONE VECCHIA		VIA	1
TIZIANO		VIA	1
TOLA PASQUALE		VIA	1
TORINO		VIA	1
TRENTO		PZA	1
TRENTO		VCO	1
TRENTO		VLE	1
TRIESTE		VCO	1
TRIESTE		VLE	1
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
VALENZANI	DEI	VIA	1
VESALIO ANDREA		PRO	1
VESPUCCI AMERIGO		VIA	1
VITTORIO EMANUELE II		CSO	1
VITTORIO EMANUELE II		VCO	1
ABBAZIA	DELL'	TRA I	2
ABBAZIA	DELL'	TRA II	2
ABBAZIA	DELL'	VIA	2
ABRUZZI		PRO	2
ABRUZZI		TRA	2
ABRUZZI		VIA	2
ADIGE		VIA	2
AFRICO		VIA	2
AGRICOLTURA	DELL'	VIA	2
AGRIGENTO		VIA	2
AIACCIO		VIA	2
AJA	L'	VIA	2
ALBERTI LEON BATTISTA		VIA	2
ALDEBARAN		P.ZA	2
ALEO GIORGIO		VIA	2
ALLODOLE	DELLE	VIA	2
ALZIATOR FRANCESCO		VIA	2
AMAT LUIGI		VIA	2
ANCONA		TRA	2
ANCONA		VIA	2
ANDORRA		VIA	2
ANGIONI CONTINI FRANCESCO		VIA	2
ANGIUS VITTORIO		TRA I	2
ANGIUS VITTORIO		TRA II	2
ANGIUS VITTORIO		VIA	2
ANGLONA		VIA	2
AOSTA		VIA	2
AQUILONE		VIA	2
ARCIPELAGHI	DEGLI	P.ZA	2

AREZZO		VIA	2
ARIOSTO LUDOVICO		VIA	2
ARNO		VCO	2
ARNO		VIA	2
ARRULLONI	S'	PRO	2
ARRULLONI	S'	VCO	2
ARRULLONI	S'	VIA	2
ARSENALE		P.ZA	2
ARTIGIANATO	DELL'	VIA	2
ASPRONI GIORGIO		VIA	2
ASTI		VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
ASTORI	DEGLI	VIA	2
ASTROLABIO	DELL'	VIA	2
ATENE		VIA	2
AUSONIA		VIA	2
AVICENNA		VIA	2
BACCELLI GUIDO		VIA	2
BACELLI GUIDO		TRA	2
BAEZZA RODERIGO		P.ZA	2
BAINSIZZA		VIA	2
BALESTRA PIETRO		VIA	2
BALILLA		VIA	2
BANDELLO MATTEO		VIA	2
BARI		VIA	2
BARONE ROSSI		VCO I	2
BARONE ROSSI		VCO II	2
BARONE ROSSI		VIA	2
BASILICATA		VIA	2
BELGIO		P.ZA	2
BELGRADO		VIA	2
BELGRANO SAVERIO		VIA	2
BELLINI VINCENZO		VIA	2
BEMBO PIETRO		VIA	2
BERLINO		P.ZA	2
BERLINO		TRA	2
BERLINO		TRA	2
BERLINO		VIA	2
BERNA		VIA	2
BESTA ENRICO		VIA	2
BIASI GIUSEPPE		TRA	2
BIASI GIUSEPPE		VIA	2
BOCCACCIO GIOVANNI		VIA	2
BOIARDO MATTEO MARIA		TRA	2
BOIARDO MATTEO MARIA		VCO	2
BOITO ARRIGO		VIA	2
BOLOGNA		VIA	2
BOLZANO		VIA	2

BONN		VIA	2
BOREA		VIA	2
BOSA		VIA	2
BOSCO CAPPuccio		TRA	2
BOSCO CAPPuccio		VIA	2
BRENTA		VIA	2
BRESCIA		VIA	2
BRESCIANI ANTONIO		VIA	2
BRIGATA SASSARI		VIA	2
	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
BRUSCU ONNIS VINCENZO		VIA	2
BRUXELLES		VIA	2
BUCAREST		VIA	2
BUCCARI		VIA	2
BUDAPEST		VIA	2
BUONCAMMINO		V.LE	2
CABONI STANISLAO		VIA	2
CABOTO SEBASTIANO		VIA	2
CADELLO DIEGO		TRA I	2
CAGLIARI – PULA		SS	2
CAGNA STEFANO		TRA I	2
CAGNA STEFANO		TRA II	2
CAGNA STEFANO		VIA	2
CALABRIA		VIA	2
CALAMATTIA		VIA	2
CAMBOSU SALVATORE		P.ZA	2
CAMPO SCIPIONE		VIA	2
CANAVESE		VIA	2
CANEPA LUIGI		VIA	2
CAO DI S. MARCO EFISIO		VIA	2
CAPELLINO ROCCO		VIA	2
CAPITANATA		VIA	2
CAPRAIA	DEI	VIA	2
CAPRI		VIA	2
CAPULA GIOVANNI		VIA	2
CARONAZZI GIOV. ANTONIO		VIA	2
CARBONI BOI ENRICO		VIA	2
CARBONIA		VIA	2
CARDANO GEROLAMO		VIA	2
CARLOFORTE		VCO I	2
CARLOFORTE		VCO II	2
CARLOFORTE		VIA	2
CARRARA FRANCESCO		TRA	2
CARRARA FRANCESCO		VIA	2
CARRILLO MARTINO		VIA	2
CARSO		VIA	2
CARTESIO		VIA	2
CASTELVI' AGOSTINO		VIA	2

CATALANI ALFREDO		VIA	2
CATANIA		VIA	2
CATTANEO CARLO		VIA	2
CAVALLEGGERI	DEI	VIA	2
CAVALLINO GUANTINO		TRA I	2
CAVALLINO GUANTINO		VIA	2
CEDRINO		VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
CELLINI BENVENUTO		VIA	2
CESALPINO ANDREA		VIA	2
CETTIGNE		VIA	2
CHERUBINI LUIGI		VIA	2
CHIABRERA GABRIELLO		VIA	2
CHIRONI FRANCESCO		VIA	2
CICALE	DELLE	TRA	2
CICALE	DELLE	VIA	2
CIGNI	DEI	VIA	2
CIMAROSA DOMENICO		VIA	2
CIPRO		VIA	2
CIUSA FRANCESCO		TRA	2
COCCINELLE	DELLE	VIA	2
COGHINAS		VIA	2
COL DE ROSSO		VIA	2
COLOMBI	DEI	VIA	2
COMMERCIO	DEL	VIA	2
CONTIVECCHI LUIGI		VIA	2
CONVERSI	DEI	VCO I	2
COPENAGHEN		VIA	2
COPERNICO NICOLO'		VIA	2
CORELLI ARCANGELO		VIA	2
CORNALIAS		VCO	2
CORNALIAS		VIA	2
CORSICA		VIA	2
CORTOGHIANA		VCO	2
CORTOGHIANA		VIA	2
COSTA ENRICO		VIA	2
COSTANTINOPOLI		VIA	2
COSTITUZIONE		VIA	2
CUGIA PASQUALE		VIA	2
CUNEO		VIA	2
CURIE PIETRO E MARIA		TRA	2
CURIE PIETRO E MARIA		VIA	2
D'ARBOREA ELEONORA		VIA	2
DALMAZIA		VIA	2
DARWIN CHARLES		VIA	2
DE GASPERI ALCIDE		P.ZA	2
DE GIOANNIS GIANQUINTO		TRA	2
DE GIOANNIS GIANQUINTO		VIA	2

DE MAGISTRIS EDMONDO		VIA	2
DELLA CASA GIOVANNI		VIA	2
DELOGU RAFFAELLO		VIA	2
DEXART GIOVANNI		VIA	2
DOLCETTA GIULIO		VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
DONIZETTI GAETANO		VIA	2
DONORATICO	DEI	VIA	2
DUBLINO		VIA	2
DUCHESSA	SA	REG	2
EDERA	DELL'	VIA	2
EDISON THOMAS ALVA		VIA	2
EINSTEIN ALBERTO		VIA	2
ELBA		VIA	2
ELMAS		TRA I	2
ELMAS		VCO I	2
ELMAS		VCO II	2
ELMAS		VCO III	2
EURO		VIA	2
EUROPA		VLE	2
FADDA CARLO		VIA	2
FAIS ANTONIO		VIA	2
FALCONI	DEI	VCO	2
FALCONI	DEI	VIA	2
FALLETTI	DEI F.LLI	VIA	2
FALZAREGO		VIA	2
FANGARIO	DEL	VIA	2
FANTINI	DEI	VIA	2
FAVONIO		TRA	2
FAVONIO		VIA	2
FENICOTTERI	DEI	VIA	2
FERMI ENRICO		PRO	2
FERMI ENRICO		TRA	2
FERMI ENRICO		VIA	2
FERRACCIU NICOLO'		VIA	2
FERRARIS GALILEO		VIA	2
FILIA DOMENICO		VIA	2
FIRENZE		PZA	2
FIRENZE		VIA	2
FLEMING ALEXANDER		VIA	2
FLUMENDOSA		VIA	2
FORLANINI CARLO		TRA	2
FORLANINI CARLO		VIA	2
FOSCOLO UGO		VIA	2
FRACASTORO GEROLAMO		VIA	2
FRANCIA		PZA	2
FRANCOFORTE		VIA	2
FREUD SIGMUND		VIA	2

FRIULI		VCO	2
FRIULI		VIA	2
GABBIANI	DEI	VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
GALASSI ANDREA		VIA	2
GALLURA		VIA	2
GALVANI LUIGI		VIA	2
GARAVETTI FILIPPO		TRA	2
GARAVETTI FILIPPO		VIA	2
GARBINO		VIA	2
GARFAGNANA		VIA	2
GARIGLIANO		VIA	2
GARZIA RAFFA		VIA	2
GAZANO ANT. MICHELE		VIA	2
GEMELLI ANTONIO		VIA	2
GENNERUXI		REG	2
GENNERUXI		VIA	2
GENOVA		VIA	2
GHIBLI	IL	VIA	2
GIANTURCO ENRICO		VIA	2
GIARDINI	DEI	VIA	2
GIOLITTI GIOVANNI		VIA	2
GIUDICATI	DEI	TRA	2
GIUDICATI	DEI	VIA	2
GIUDICE CHIANO		TRA	2
GIUDICE CHIANO		VIA	2
GIUDICE COSTANTINO		VIA	2
GIUDICE GONARIO		VIA	2
GIUDICE GUGLIELMO		VIA	2
GIUDICE MARIANO		TRA	2
GIUDICE MARIANO		VIA	2
GIUDICE SALUSIO		VIA	2
GIUDICE TORBENO		VIA	2
GIUDICE UGONE		VIA	2
GIUDICESSA ADELASIA		VIA	2
GIUDICESSA BENEDETTA		VIA	2
GIUDICESSA ELENA		PZA	2
GIUDICESSA VERA		VIA	2
GIUSTI GIUSEPPE		VIA	2
GOCEANO		VIA	2
GOITO		TRA	2
GOITO		VIA	2
GOLDONI CARLO		TRA	2
GOLDONI CARLO		VIA	2
GORGONA		VIA	2
GORIZIA		PRO	2
GORIZIA		VIA	2
GRANDI ACHILLE		VIA	2

DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
GRECALE		VIA	2
GRILLI	DEI	VIA	2
GROSSETTO		VIA	2
GUADAZZONIS	IS	TRA	2
GUADAZZONIS	IS	VIA	2
GUCCIARDINI FRANCESCO		VIA	2
HELSINKI		VIA	2
ICHNUSA		PZA	2
IMPARATO GEROLAMO		VIA	2
INDUSTRIA	DELL'	VIA	2
INFANTE ALFONSO		VCO I	2
INFANTE ALFONSO		VIA	2
IRPINIA		PZA	2
ISCHIA		VIA	2
ISLANDA		PZA	2
ISOLA COMINO		VIA	2
ISOLA FILICUDI		VIA	2
ISOLA GALLINARA		VIA	2
ISOLA LEVANZO		VIA	2
ISOLA MOLARA		VIA	2
ISOLA PIANA		VIA	2
ISOLA SAN DOMINO		VIA	2
ISOLA SAN PIETRO		VIA	2
ISONZO		TRA	2
ISONZO		VIA	2
ISTRIA		VIA	2
ITALIA		PZA	2
ITALIA		TRA	2
ITALIA		VCO I	2
ITALIA		VIA	2
KEPLERO		PRO	2
KEPLERO		VIA	2
LA VEGA		VCO	2
LA VEGA		VIA	2
LAGRANGE GIUS. LUIGI		VIA	2
LAI ENRICO		VIA	2
LAMPEDUSA		VIA	2
LANUSEI		VCO I	2
LANUSEI		VCO II	2
LANUSEI		VCO III	2
LANUSEI		VIA	2
LAVORO	DEL	VIA	2
LAZIO		VIA	2
LEO PIETRO		VIA	2
LEONCAVALLO RUGGERO		VIA	2
LEVANTE		VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA

LIBECCIO		TRA I	2
LIBECCIO		VIA	2
LIBELLULE	DELLE	VIA	2
LIONE		VIA	2
LIPARI		VIA	2
LISBONA		VIA	2
LIVENZA		VIA	2
LIVORNO		VIA	2
LODDO CANEPA FRANCESCO		VIA	2
LOGUDORO		VCO	2
LOGUDORO		VIA	2
LOMBARDIA		VIA	2
LOMELLINA		VIA	2
LONDRA		VIA	2
LORU ANTIOCO		VIA	2
LOTTIZZAZIONE SANAC		LOT	2
LOVISATO DOMENICO		VIA	2
LUCCA		VCO	2
LUCCA		VIA	2
LUSSEMBURGO		PZA	2
LUSSU EMILIO		PZA	2
MACERATA		VIA	2
MACCHIAVELLI NICOLO'		TRA	2
MACCHIAVELLI NICOLO'		VIA	2
MACOMER		VIA	2
MADRID		VIA	2
MAESTRALE		VIA	2
MAGLIAS		TRA	2
MAINAS ANTIOCO		VIA	2
MALPIGHI MARCELLO		VIA	2
MANCINI STANISLAO		VIA	2
MARCHE		TRA	2
MARCHE		VIA	2
MARCONI GUGLIELMO		TRA I	2
MARCONI GUGLIELMO		VCO	2
MAREMMA		PZA	2
MARENGO		VIA	2
MARGHINOTTI GIOVANNI		PZA	2
MARINA PICCOLA		VIA	2
MARINI EFISIO		VIA	2
MARSIGLIA		VIA	2
MASCAGNI PIETRO		VIA	2
MATES GIOVANNI		TRA	2
MATES GIOVANNI		VIA	2
MATTEI SAVERIO		VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
MAXIA ANTONIO		PZA	2
MAZZINI GIUSEPPE		VIA	2

MEDAGLIE D'ORO		VIA	2
MELIS MARINI FELICE		VIA	2
MERCALLI GIUSEPPE		VIA	2
MESSINA		VCO	2
MESSINA		VIA	2
MESTRE		VIA	2
MEUCCI ANTONIO		TRA	2
MEUCCI ANTONIO		VIA	2
MIRTO	DEL	VIA	2
MOLISE		VIA	2
MONASTIR		TRA	2
MONFALCONE		TRA	2
MONFALCONE		VIA	2
MONSELICE		VIA	2
MONSONI	DEI	VIA	2
MONTE FIOR		VIA	2
MONTE MIXI		REG	2
MONTE MIXI		VIA	2
MONTE SABOTINO		VIA	2
MONTE URPINO		REG	2
MONTECRISTO		VIA	2
MONTEVERDI CLAUDIO		VIA	2
MONTIXEDDU		VIA	2
MORGAGNI GIAMBATTISTA		VIA	2
MOSCA		VCO	2
MOSCA		VIA	2
NASTRO AZZURRO	DEL	VIA	2
NAUTICA	DELLA	VIA	2
NEGRI ADA		VIA	2
NERVESA DELLA BATTAGLIA		VIA	2
NEWTON			2
NEWTON		VIA	2
NICOLA DA GESTURI		VIA	2
NICOLODI AURELIO		VIA	2
NINFE	DELLE	PZA	2
NINFE	DELLE	VIA	2
NIZZA		VIA	2
NOTO		VIA	2
NUORO		VCO	2
NUORO		VIA	2
OBLATI	DEGLI	VIA	2
OLANDA		PZA	2
OLBIA		VIA	2
	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
OLEANDRO	DELL'	TRA	2
OLEANDRO	DELL'	VIA	2
OLIVES GEROLAMO		VIA	2
ORSA MAGGIORE		PZA	2

OSLAVIA		VIA	2
OSLO		VIA	2
OSPEDALE		VIA	2
OSTRO		VIA	2
OZIERI		VIA	2
PACIOLI LUCA		TRA	2
PACIOLI LUCA		VIA	2
PADOVA		VIA	2
PADRE PIO DA PIETRALC		PZA	2
PAGANINI NICOLO'		VIA	2
PAIS ANTONIO		VIA	2
PALABANDA		TRA	2
PALABANDA		VIA	2
PALERMO		VIA	2
PALMA	LA	VCO	2
PALMA	LA	VIA	2
PALOMBA GIUSEPPE		VIA	2
PANTELLERIA		TRA	2
PANTELLERIA		VIA	2
PARACELSO		VIA	2
PARIGI		TRA	2
PARIGI		VIA	2
PARINI GIUSEPPE		VIA	2
PARUTA PAOLO		VIA	2
PASCAL		VIA	2
PASSERI	DEI	VIA	2
PASTEUR LOUIS		VIA	2
PERDA BIANCA	SA	REG	2
PERDA BIANCA	SA	TRA	2
PEROSI LORENZO		VIA	2
PERUGIA		PRO	2
PERUGIA		VIA	2
PESARO		VIA	2
PESSAGNO EMANUELE		VIA	2
PIAVE		VIA	2
PICCIONI GIOV. ANTONIO		VIA	2
PICENO		VIA	2
PIEMONTE		VCO I	2
PIEMONTE		VCO II	2
PIEMONTE		VIA	2
PINTOR GIAIME		VIA	2
	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
PLAIA	LA	VIA	2
PLATANO	DEL	VIA	2
PO		TRA	2
PO		VCO	2
PO		VIA	2
POETTO		TRA I	2

POETTO		TRA II	2
POETTO		TRA III	2
POETTO		TRA IV	2
POETTO		TRA V	2
POETTO		TRA VI	2
POETTO		TRA VII	2
POETTO		TRA VIII	2
POLIZIANO ANGELO		VIA	2
POLLINO DOMENICO		VIA	2
PONCHIELLI AMILCARE		VIA	2
PONTANO GIOVIANO		VIA	2
PONZA		VIA	2
PORRINO ENNIO		PZA	2
PORTOSCALAS		VIA	2
POSADA		VIA	2
POZZETTO	DEL	VIA	2
PRAGA		VIA	2
PRIORATO	DEL	VIA	2
PRIORE BERENGARIO		VIA	2
PRIORE FULCO		VIA	2
PRIORE RICCARDO		VIA	2
PROCIDA		VIA	2
PRUNAS RENATO		VIA	2
PUCCINI GIACOMO		VIA	2
PUNICI	DEI	VIA	2
QUESADA PIETRO		VIA	2
QUIRRA		VIA	2
RAFFAELLO SANZIO		VIA	2
RANE	DELLE	VIA	2
RAVENNA		VCO	2
RAVENNA		VIA	2
REDIPUGLIA		VIA	2
REGGIO CALABRIA		PRO	2
REGGIO CALABRIA		VIA	2
RENI GUIDO		VIA	2
RIMINI		VCO	2
RIMINI		VIA	2
RIO PALMAS		VIA	2
RISORGIMENTO		VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
RIVA DI PONENTE		VIA	2
RIVA VILLASANTA		VCO III	2
RIVA VILLASANTA		VIA	2
RIVA VILLASANTA ALBERTO		VCO I	2
RIVA VILLASANTA ALBERTO		VCO II	2
ROCKEFELLER G. DAVISON		VIA	2
RODI		VIA	2
ROLANDO LUIGI		VIA	2

ROMAGNA		VIA	2
ROMAGNA 18		VIA	2
ROMERO		PCO	2
RONDINI	DELLE	VIA	2
ROSA SALVATORE		VIA	2
ROSSELLO' MONSERRATO		VIA	2
ROSSINI GIOACHINO		VIA	2
ROVERETO		VIA	2
S'ECCA MANNA	DE	VIA	2
S. AGOSTINO		VIA	2
S. ALENIXEDDA		VIA	2
S. ANANIA		VIA	2
S. ANDREA		VIA	2
S. ANTONIO		PCO	2
S. BARTOLOMEO		P.ZA	2
S. BARTOLOMEO		TRA	2
S. CARLO BORROMEIO		VIA	2
S. CHIARA		SCA	2
S. CHIARA		SLT	2
S. DOMENICO		PZA	2
S. DOMENICO		VCO I	2
S. DOMENICO		VCO II	2
S. DOMENICO		VIA	2
S. EUSEBIO		VCO I	2
S. EUSEBIO		VCO II	2
S. EUSEBIO		VCO III	2
S. EUSEBIO		VIA	2
S. GIACOMO		PZA	2
S. GIACOMO		VIA	2
S. GIORGIO		VIA	2
S. GIOVANNI		VCO I	2
S. GIOVANNI		VCO II	2
S. GIOVANNI		VCO III	2
S. GIOVANNI		VCO IV	2
S. GIOVANNI		VCO IX	2
S. GIOVANNI		VCO V	2
S. GIOVANNI		VCO VI	2
	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
S. GIOVANNI		VCO VII	2
S. GIOVANNI		VCO VIII	2
S. GIOVANNI		VCO X	2
S. GIOVANNI		VCO XI	2
S. GIOVANNI		VCO XII	2
S. GIOVANNI		VCO XIII	2
S. GIOVANNI		VCO XIV	2
S. GIOVANNI		VIA	2
S. GIOVANNI BOSCO		VIA	2
S. GIULIANO		VIA	2

S. GREGORIO MAGNO		VIA	2
S. IGNAZIO DA LACONI		VIA	2
S. LUCIFERO		VCO I	2
S. LUCIFERO		VIA	2
S. MARGHERITA		SCA	2
S. MARGHERITA		VCO	2
S. MARIA CHIARA		VIA	2
S. MARINO		VIA	2
S. MAURO		VIA	2
S. MICHELE		CLE	2
S. MICHELE		PZA	2
S. MICHELE		VCO I	2
S. MICHELE		VCO II	2
S. MICHELE		VIA	2
S. PAOLO		PZA	2
S. PAOLO		VIA	2
S. SALVATORE DA CIVITA		VIA	2
S. SATURNINO		VIA	2
S. VETRANO		VIA	2
SALARIS FRANCESCO		VIA	2
SALENTO		PZA	2
SALINE		REG	2
SALINIERI	DEI	VIA	2
SALVEMINI GAETANO		VIA	2
SANJUST ENRICO		VIA	2
SANNA RANDACCIO GIUSEPPE		VIA	2
SARDEGNA		VIA	2
SARPI PAOLO		TRA	2
SARPI PAOLO		VIA	2
SCANO ANTONIO		VIA	2
SCARLATTI ALESSANDRO		VIA	2
SCIROCCO		TRA I	2
SCIROCCO		TRA II	2
SCIROCCO		VIA	2
SEMELIA		VIA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
SESTANTE	DEL	VIA	2
SIMETO		VIA	2
SIRACUSA		VIA	2
SIVIGLIA		VIA	2
SOFIA		VIA	2
SOLE	DEL	TRA	2
SOLE	DEL	VIA	2
SOLMI ARRIGO		VIA	2
SPAGNA		PZA	2
STAMPA GASPARE		VIA	2
STOCCOLMA		VIA	2
STROMBOLI		VIA	2

SULIS VINCENZO		VCO I	2
SULIS VINCENZO		VCO II	2
SULIS VINCENZO		VIA	2
SUOREOSPEDALE		VIA	2
SVIZZERA		PZA	2
TAGLIAMENTO		VIA	2
TARAMELLI ANTONIO		VIA	2
TARANTO		VIA	2
TASSO TORQUATO		VIA	2
TEL AVIV		VCO	2
TEL AVIV		VIA	2
TELESIO		VIA	2
TEMO		VIA	2
TEMPIO		VIA	2
TEVERE		VIA	2
TICINO		VIA	2
TIGELLIO		TRA	2
TIGELLIO		VCO	2
TIGELLIO		VIA	2
TIMAVO		TRA	2
TIMAVO		VIA	2
TIRANA		VIA	2
TIRSO		VIA	2
TODDE FRANCESCO		VIA	2
TOFANE		VIA	2
TOMMASEO NICOLO'		TRA	2
TOMMASEO NICOLO'		VIA	2
TORRICELLI EVANGELISTA		VIA	2
TORTONE	DELLE	VIA	2
TOSCANA		VIA	2
TOTI ENRICO		PRO	2
TOTI ENRICO		PRO	2
TOTI ENRICO		TRA	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
TOTI ENRICO		VCO I	2
TOTI ENRICO		VCO II	2
TOTI ENRICO		VCO III	2
TOTI ENRICO		VCO IV	2
TOTI ENRICO		VIA	2
TRAMONTANA		VIA	2
TREMITI		VIA	2
TRENTINO		TRA	2
TRENTINO		VIA	2
TRINCEA DEI RAZZI		VIA	2
TRINCEA DELLE FRASCHE		VIA	2
TRISTANI		PZA	2
TRISTANI		VCO	2
TRISTANI		VIA	2

TRITONI	DEI	VIA	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		PRO	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		TRA I	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		TRA II	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		TRA III	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		VCO I	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		VCO II	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		VCO III	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		VCO IV	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		VCO V	2
TUVERI GIOV. BATTISTA		VIA	2
UMBRIA		VIA	2
USIGNOLI	DEGLI	VIA	2
VARDABASSO SILVIO		VIA	2
VARSAVIA		VIA	2
VENEZIA		AAA II	2
VENEZIA		VIA	2
VENTURI G. BATTISTA		VIA	2
VERDI GIUSEPPE		VIA	2
VERGINE DI LLUC		VIA	2
VERSILIA		VIA	2
VIDAL SALVATORE		VIA	2
VIENNA		VIA	2
VIGNETI	DEI	VIA	2
VILLA GIUSTI	DI	VIA	2
VILLINI	DEI	VIA	2
VISCONTI	DEI	VIA	2
VITE	DELLA	TRA	2
VITE	DELLA	VIA	2
VITTORINI	DEI	TRA I	2
VITTORINI	DEI	TRA II	2
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
VITTORINI	DEI	VIA	2
VITTORIO VENETO		VCO	2
VITTORIO VENETO		VIA	2
VIVANET FRANCESCO		VIA	2
VOLTURNO		VIA	2
VULCANO		VIA	2
ZAGABRIA		VIA	2
ZARA		VIA	2
ZEFFIRO		VIA	2
ZURITA GERONIMO		TRA I	2
ZURITA GERONIMO		VIA	2
ABBONDANZA	DELL'	VIA	3
ACUTO GIOVANNI		VIA	3
ADAMELLO		VIA	3
AIRONI	DEGLI	VIA	3
ALESSANDRO III		VCO	3

ALESSANDRO III		VIA	3
ALLIATA BETTO		VIA	3
ALPINI	DEGLI	AAA	3
ALPINI	DEGLI	P.ZA	3
AMARI MICHELE		P.ZA	3
AMPERE		VIA	3
ANASSAGORA		VIA	3
ANFITEATRO		VIA	3
ANTONIETTI COLOMBA		VIA	3
AQUILE	DELLE	VIA	3
ARCHIMEDE		VIA	3
ARDENNE		VIA	3
ARENAS	IS	REG	3
ARENAS	IS	VIA	3
ARESU MARIO		VIA	3
ARGENTIERA		VIA	3
ARGIOLAS	IS	TRA I	3
ARGIOLAS	IS	TRA II	3
ARGIOLAS	IS	ZON	3
ARGIOLAS ANT. IGNAZIO		PRO	3
ARGIOLAS ANT. IGNAZIO		VCO I	3
ARGIOLAS ANT. IGNAZIO		VIA	3
ARGONNE		VIA	3
ARISTOTELE		P.ZA	3
ARQUER SIGISMONDO		VIA	3
ARRIU		ZONA	3
ARRIU	S'	REG	3
ARTI	DELLE	P.ZA	3
ARTIGLIERI	DEGLI	VIA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
ASFODELO		VIA	3
ASIAGO		VIA	3
ASPROMONTE		VIA	3
ASQUER GIUSEPPE		VIA	3
ATZERI		LOT	3
AUSONIA		VCO I	3
AUSONIA		VCO II	3
AVOGADRO DI COLLOBIANO		VIA	3
AZUNI		CAL	3
AZUNI DOM. ALBERTO		VIA	3
BACCHI OLIAS		LOC	3
BACONE RUGGERO		VIA	3
BACU ABIS		VIA	3
BACU DE OLIAS		ZON	3
BALILLA		VCO I	3
BALILLA		VCO II	3
BALILLA		VCO III	3
BALILLA		VCO IV	3

BALILLA		VCO V	3
BALILLA		VCO VI	3
BALILLA		VCO VII	3
BALLERO		TNT	3
BANDIERA	FRATELLI	VIA	3
BARBAGIA		VIA	3
BARBAGIA		VIA	3
BARBARIGO		VIA	3
BARBUSI		VIA	3
BARCELLONA		VCO	3
BARCELLONA		VIA	3
BARIGADU		TRA	3
BARIGADU		VIA	3
BARONIA		VCO	3
BARONIA		VIA	3
BARRACCA MANNA		LOC	3
BARRACCA MANNA		TRA I	3
BARRACCA MANNA		TRA II	3
BARRACCA MANNA		TRA III	3
BARRACCA MANNA		TRA IV	3
BARRACCA MANNA		VIA	3
BAUDI CARLO DI VESME		VIA	3
BEATO ANGELICO		VIA	3
BELLAVISTA		AAA I	3
BELVEDERE		VIA	3
BERCHET GIOVANNI		VIA	3
BERNINI		VIA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
BERSAGLIERI	DEI	P.ZA	3
BEZZECA		VIA	3
BINAGHI ROBERTO		VIA	3
BINGIA BONARIA		VIA	3
BINGIA MATTA		TRA I	3
BINGIA MATTA		TRA II	3
BINGIA MATTA		VIA	3
BINGIAS	(IS)	LOC.	3
BINGIAS PERNIS		ZON	3
BIXIO NINO		TRA	3
BIXIO NINO		VIA	3
BLIGNY		VIA	3
BORGHETTO	DEL	VIA	3
BORGO S. ELIA		PLE	3
BORGO S. ELIA		STR	3
BORGO S. ELIA		VIA	3
BORGO S. ELIA	NUOVO	ZON	3
BORGO S. ELIA	FARO	ZON	3
BORGO S. ELIA POLNATO		ZON	3
BORROMINI		VIA	3

BOSSO	DEL	VIA	3
BOTTICELLI		VIA	3
BRAGADIN M. ANTONIO		VIA	3
BRIANZA		VIA	3
BROTZU GIUSEPPE		VIA	3
BUCCH'E STANI		REG	3
BUGGERRU		TRA I	3
BUGGERRU		TRA II	3
BUGGERRU		VIA	3
BURAGNA CARLO		VIA	3
BUSINCO ARMANDO		VIA	3
CADEDDU SALVATORE		VIA	3
CAIROLI	FRATELLI	VIA	3
CALAFATI	DEI	VIA	3
CALAFIGHERA		ZON	3
CALAMOSCA		TRA	3
CALAMOSCA		V.LE	3
CALAMOSCA XVIII DEPOSITO		ZON	3
CALATA TRINITARI (DEI)		LOC	3
CAMALDOLI		VIA	3
CAMMINO NUOVO		VIA	3
CAMPEDA		VIA	3
CAMPI	DEI	VIA	3
CAMPO PISANO		TRA	3
CAMPO PISANO		VCO	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
CAMPO PISANO		VIA	3
CANALE TERRAMAINI C/S		ZON	3
CANALIS GIOVANNI		VIA	3
CANELLES		VIA	3
CANNETTO	DEL	VIA	3
CANNIZZARO STANISLAO		VIA	3
CANTORE	GENERALE	AAA	3
CANTORE	GENERALE	VIA	3
CAPPONI PIER		VIA	3
CARAVAGGIO		VIA	3
CARBONARI	DEI	VIA	3
CARLO ALBERTO		P.ZA	3
CARLO EMANUELE III		VCO II	3
CARLO EMANUELE III		VIA	3
CARNIA		VIA	3
CARPACCIO		VIA	3
CARRUBI	DEI	P.ZA	3
CARTA RASPI RAIMONDO		VIA	3
CASATI		P.ZA	3
CASIC (PROL. VIA NATTA)		REG.	3
CASTAGNE VIZZA		VIA	3
CASTALDI LUIGI		VIA	3

CASTELFIDARDO		VIA	3
CASTELLI AGOSTINO		VIA	3
CAVOUR CAMILLO BENSO		VIA	3
CENTRALE		VIA	3
CERNAIA		VIA	3
CHIESA		P.ZA	3
CHIESA		VCO I	3
CHIESA		VCO II	3
CHIESA		VIA	3
CILLOCCO FRANCESCO		VCO I	3
CILLOCCO FRANCESCO		VIA	3
CIMA GAETANO		VIA	3
CIMABUE		VIA	3
CINQUINI GIOVANNI		TRA II	3
CINQUINI GIOVANNI		TRA III	3
CINQUINI GIOVANNI		VIA	3
CIOCIARIA		VIA	3
CIPRESSI	DEI	VIA	3
CIRCONV. QUADRIFOGLIO		ZON	3
CODROIPO		VIA	3
COGONI GIUSEPPE (MONS.)		TRA	3
COGONI GIUSEPPE (MONS)		VIA	3
COL D'ECHELE		VIA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
COL DE ROSSO		VCO	3
COL DI LANA		VIA	3
COLLE	DEL	VIA	3
COLLEGGIO	DEL	VCO	3
COLLEGGIO	DEL	VIA	3
COLLEONI BARTOLOMEO		VIA	3
COLLETTA PIETRO		VIA	3
COLONNA	DELLA	VIA	3
CONCEZIONE		VIA	3
CONFALONIERI FEDERICO		VIA	3
CONTE BIANCAMANO		VCO I	3
CONTE BIANCAMANO		VIA	3
CONTE ROSSO		VIA	3
CONTE VERDE		AAA II	3
CONTE VERDE		VCO I	3
CONTE VERDE		VIA	3
CORONA LEANDRO		VIA	3
CORRIAS	IS	REG	3
CORRIDONI FILIPPO		PRO	3
CORRIDONI FILIPPO		TRA	3
CORRIDONI FILIPPO		VIA	3
CORTE D'APPELLO		VIA	3
COSENZ NICOLO'		VIA	3
COVONI	DEI	VIA	3

CREPELLANI LUIGI		VIA	3
CRIMEA		VIA	3
CRISTINA		PCO	3
CUCCURU 'E SERRA		REG	3
CUOCO VINCENZO		VIA	3
CURTATONE		VIA	3
D'ACQUISTO SALVO		VIA	3
D'AZEGLIO MASSIMO		P.ZA	3
DANDOLO		VIA	3
DARSENA		BAN	3
DARSENA		PZA	3
DE AMICIS EDMONDO		P.ZA	3
DE AMICIS EDMONDO		VIA	3
DE BOSIS LAURO		VIA	3
DE CANDIA MARIO		VIA	3
DE ESQUIVEL FRANCESCO		P.ZA	3
DE MARTIS MARIO		VIA	3
DELLA FRANCESCA PIERO		VIA	3
DELLE NOTTI GHERARDO		VIA	3
DEMURO BERNARDO		P.ZA	3
DESSI' DELIPERI GAVINO		VIA	3
	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
DETTORI GIOV. MARIA		P.ZA	3
DETTORI GIOV. MARIA		VIA	3
DI DORIA PAOLO		VIA	3
DOBERDO'		VIA	3
DOLIANOVA		VCO	3
DOLIANOVA		VIA	3
DOLINE	DELLE	VIA	3
DONNA LAURA		STZ	3
DONORI		VIA	3
DORIA	DEI	VIA	3
DUCA DI GENOVA		TRA	3
DUCA DI GENOVA		TRA II	3
DUCA DI GENOVA		TRA III	3
DUCA DI GENOVA		VCO I	3
DUCA DI GENOVA		VIA	3
DUOMO		P.ZA	3
DUOMO		VCO	3
DUOMO		VIA	3
EMANUELE FILIBERTO		VIA	3
EMILIA		VIA	3
ERACLITO		PZA	3
EROI D'ITALIA		VIA	3
ESTENSI	DEGLI	PZA	3
EUCLIDE		VIA	3
FAGUNDU		LOC.	3
FAGUNDU		STR	3

FALCHI LUIGI		PZA	3
FAMAGOSTA		VIA	3
FANTI	DEI	PZA	3
FARA FRANCESCO		VIA	3
FARFA		VIA	3
FASANO RENATO		VIA	3
FERRUCCI FRANCESCO		VIA	3
FIERAMOSCA ETTORE		VIA	3
FILZI FABIO		VIA	3
FIUME		VIA	3
FLUMENDOSA		VCO I	3
FLUMENTEPIDO		TRA	3
FLUMENTEPIDO		VIA	3
FONSECA ELEONORA		VIA	3
FONTANA RAMINOSA		VIA	3
FORNOVO		VIA	3
FOSSARIO	DEL	VCO	3
FOSSARIO	DEL	VIA	3
FOSSE ARDEATINE		TRA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
FOSSE ARDEATINE		VIA	3
GABRIEL GAVINO		VIA	3
GALENO CLAUDIO		VIA	3
GALIMBERTI DUCCIO		VIA	3
GALLIANO	MAGGIORE	VIA	3
GALVANI LUIGI		VCO	3
GECCA LUNA		REG	3
GENIERI	DEI	VIA	3
GENOVESI	DEI	VCO I	3
GENOVESI	DEI	VCO II	3
GENOVESI	DEI	VCO III	3
GENOVESI	DEI	VIA	3
GHERARDESCHI	DEI	VIA	3
GHIRLANDAIO	IL	VIA	3
GINEPRO	DEL	VIA	3
GINESTRE	DELLE	TRA	3
GINESTRE	DELLE	VCO I	3
GINESTRE	DELLE	VCO III	3
GINESTRE	DELLE	VIA	3
GIOTTO		VIA	3
GIOVANE ITALIA	DELLA	VIA	3
GIOVANNI DA PROCIDA		VIA	3
GIOVANNI DALLE BANDE NERE		VIA	3
GIPPI		VIA	3
GIULIO II		VCO	3
GIULIO II		VIA	3
GIUNCHI	DEI	VCO	3
GIUNCHI	DEI	VIA	3

GIUSSANO (DA ALBERTO)		VIA	3
GOLGI CAMILLO		PZA	3
GRAMIGNANO STEFANO EFISIO		VIA	3
GRANATIERI DI SARDEGNA		PZA	3
GRASSI GIOV. BATTISTA		VIA	3
GREGGI	DELLE	VIA	3
GRIMALDI	DEI	VIA	3
GROSSI TOMMASO		VIA	3
GUZZONI DEGLI ANCARANI		VIA	3
HERMADA		VIA	3
HERTZ HEINRICH		VIA	3
ILLETTA	SA	LOC	3
INDIPENDENZA		PZA	3
INGURTOSU		VCO	3
INGURTOSU		VIA	3
IPPOCASTANI	DEGLI	VIA	3
IPPOCRATE		VIA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
IPPODROMO	DELL'	TRA	3
IPPODROMO	DELL'	VCO I	3
IPPODROMO	DELL'	VCO II	3
IPPODROMO	DELL'	VIA	3
IS CAMPUS C/S		ZON	3
IS CAMPUS DE IS CAPITANUS		LOC	3
JENNER EDWARD		VIA	3
KOCH ROBERT		VIA	3
LA SOMME		VIA	3
LA SPIAGGIUOLA SANT'ELIA		LOC	3
LACONI RENZO		VIA	3
LAGHI MASURI		VIA	3
LALLAI		LOT	3
LAMARMORA ALBERTO		PCO	3
LAMARMORA ALBERTO		PZA	3
LAMARMORA ALBERTO		VCO I	3
LAMARMORA ALBERTO		VCO III	3
LAMARMORA ALBERTO		VIA	3
LANGHE	(DELLE)	VIA	3
LAZZARETTO		PZA	3
LEGNANO		AAA	3
LEGNANO		VIA	3
LENTISCO	DEL	VIA	3
LEPANTO		VIA	3
LIMBARA		VIA	3
LIVINGSTONE DAVIDE		VIA	3
LODDO BERNARDO		PZA	3
LORENZO IL MAGNIFICO		VIA	3
LUCANIA		VIA	3
LUCCIOLE	DELLE	VIA	3

LUNIGIANA		TRA	3
LUNIGIANA		VIA	3
MAGELLANO FERDINANDO		VIA	3
MAGENTA		VIA	3
MALASPINA	DEI	VCO	3
MALASPINA	DEI	VIA	3
MALFIDANO		TRA	3
MALFIDANO		VIA	3
MALVA	DELLA	VIA	3
MANDROLISAI		PRO	3
MANDROLISAI		PROL	3
MANDROLISAI		TRA I	3
MANDROLISAI		TRA II	3
MANDROLISAI		VIA	3
MANNATZU		LOT	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
MANNATZU		TNT	3
MANURITA GIOVANNI		VIA	3
MARA		VIA	3
MARCHE		VCO	3
MARGHINE		VIA	3
MARMILLA		VIA	3
MARONCELLI PIETRO		VIA	3
MARTINI PIETRO		VCO	3
MARTINI PIETRO		VIA	3
MARZABOTTO		VIA	3
MASACCIO		VIA	3
MASANIELLO		VIA	3
MASONIS	IS	VIA	3
MASTIO PIETRO		VIA	3
MEDAGLIA MIRACOLOSA		PZA	3
MEDAS GIOVANNI		PZA	3
MEDAU SU CRAMU		LOC	3
MEDICI	DEI	AAA	3
MEDICI	DEI	PZA	3
MEILOGU		TRA	3
MEILOGU		VIA	3
MELIS CARMEN		VIA	3
MELIS EFISIO		VIA	3
MENOTTI CIRO		VIA	3
MENTA	DELLA	TRA	3
MENTA	DELLA	VIA	3
MENTANA		VIA	3
MESSI	DELLE	VIA	3
MEUCCI ANTONIO		VIC II	3
MILLE	DEI	VCO	3
MILLE	DEI	VIA	3
MINCIO		VIA	3

MOLO CAPITANERIA PORTO		VIA	3
MOLO DOGANA		VIA	3
MOLO LEVANTE		VIA	3
MOLO PONENTE		VIA	3
MOLO RINASCITA		VIA	3
MOLO S. AGOSTINO		VIA	3
MOLO S. ELMO		VIA	3
MOLO SABAUDO		VIA	3
MOLO SANITA'		VIA	3
MONACHE CAPPUCCHINE		SCA	3
MONFERRATO		VIA	3
MONSIGNOR BOTTO PAOLO		VIA	3
MONSIGNOR VIRGILIO		PRO	3
	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
MONSIGNOR VIRGILIO		TRA	3
MONSIGNOR VIRGILIO		VIA	3
MONTANARA		VIA	3
MONTE ACUTO		TRA	3
MONTE ACUTO		VIA	3
MONTE CASSINO		VIA	3
MONTE CLARO		VIA	3
MONTE GRAPPA		VCO	3
MONTE GRAPPA		VIA	3
MONTE MELAGHETTO		VIA	3
MONTE SANTO		VCO I	3
MONTE SANTO		VCO II	3
MONTE SANTO		VIA	3
MONTE ZEBIO		VIA	3
MONTECUCCIOLI		VIA	3
MONTELEONE		VCO	3
MONTELEONE		VIA	3
MONTELLO		TRA I	3
MONTELLO		TRA II	3
MONTELLO		VIA	3
MONTENERO		VIA	3
MONTENOTTE		VIA	3
MONTEPONI		VIA	3
MONTEVECCHIO		VIA	3
MONTIFERRU		VIA	3
MORELLI MICHELE		AAA II	3
MORELLI MICHELE		AAA III	3
MORELLI MICHELE		TRA I	3
MORELLI MICHELE		TRA IV	3
MORELLI MICHELE		VIA	3
MULINU BECCIU		LOC	3
MURAT GIOACHINO		VIA	3
MUSE	DELLE	PZA	3
MUSICISTI	DEI	VIA	3

N.B.S. ELIA ZON LAZZARETTO		ZON	3
NAPOLI		VIA	3
NAVIGATORI	DEI	VIA	3
NEBIDA		VIA	3
NURAGHI	DEI	VIA	3
NURRA	LA	TRA I	3
NURRA	LA	TRA II	3
NURRA	LA	VIA	3
OGLIASTRA		VIA	3
OPIZZINO DA RIPAFRATTA		VIA	3
ORIFIAMMA		VIA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
ORTIGARA		VIA	3
ORTOLANI	DEGLI	VIA	3
OSPEDALE		VCO	3
PAGANELLO (DA) UBALDO		VIA	3
PALAZZO		PZA	3
PALAZZO		VCO	3
PARMENIDE		PZA	3
PARRAGUEZ	MONSIGNOR	VIA	3
PARTEOLLA		VIA	3
PARTIGIANI	DEI	VIA	3
PASTRENGO		TRA	3
PASTRENGO		VIA	3
PASUBIO		VIA	3
PELLICO SILVIO		VIA	3
PEPE GUGLIELMO		VIA	3
PERDIXEDDA	SA	VIA	3
PERETTI		TRA I	3
PERETTI		TRAV I	3
PERETTI GIUSEPPE		VIA	3
PERGOLE	DELLE	VIA	3
PERTUSOLA		VIA	3
PERUGINO	IL	VIA	3
PESCHIERA		TRA	3
PESCHIERA		VIA	3
PIGAFETTA ANTONIO		PZA	3
PIOVELLA ERNESTO MARIA		VIA	3
PIPIA AGOSTINO		VIA	3
PISACANE CARLO		VIA	3
PISANI	DEI	VIA	3
PITAGORA		PZA	3
PIZZU DE PERDUSEMINI		LOC	3
PLAIA	LA	SPG	3
PLAIA	LA	TRA I	3
PLAIA	LA	VCO I	3
PLAIA	LA	VCO II	3
PLAIA	LA	VCO III	3


PLAIA	LA	VCO IV	3
PLAIA	LA	VCO V	3
PLAIA	LA	VCO VI	3
PLAIA	LA	VCO VII	3
PLANU	SU	REG	3
PLANU	SU	VIA	3
PLATANO	DEL	TRA	3
PLATONE		VIA	3
PODGORA		TRA I	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
PODGORA		TRA II	3
PODGORA		VIA	3
POERIO ALESSANDRO		VIA	3
POGGIO	DEL	VIA	3
PONTIDA		AAA	3
PONTIDA		VIA	3
PORCELL G. TOMMASO		VIA	3
PORCILE VITTORIO		VIA	3
PORRUS	IS	REG	3
PORRUS	IS	STR	3
PORTOVESME		VIA	3
PREMUDA		VIA	3
PRINCIPE AMEDEO		VIA	3
PRINCIPE DI CARIGNANO		VCO I	3
PRINCIPE DI CARIGNANO		VCO II	3
PRINCIPE DI CARIGNANO		VIA	3
PRINCIPE DI NAPOLI		VIA	3
PRINCIPE DI PIEMONTE		AAA I	3
PRINCIPE DI PIEMONTE		VIA	3
PRINCIPE EUGENIO		VIA	3
PUGLIE		VIA	3
PULA		VCO I	3
PULA		VLE	3
RACCORDO SS 131 (QUADRIF)		STR	3
RANDACCIO GIOVANNI		VIA	3
RANE	DELLE	TRA I	3
RESISTENZA	DELLA	TRA	3
RESISTENZA	DELLA	VIA	3
RIGHI AUGUSTO		VIA	3
RINASCITA	DELLA	TRA	3
RINASCITA	DELLA	VIA	3
RISO FRANCESCO		VIA	3
RISO FRANCESCO		VIA	3
RISORGIMENTO		AAA	3
RISORGIMENTO		VCO I	3
RISORGIMENTO		VCO II	3
RIVA DI PONENTE		VCO I	3
RIVA DI PONENTE		VCO II	3

ROBERT KOCH	VIA	3
ROMAGNA	VCO	3
RUFFINI PAOLO	VIA	3
S. AGOSTINO	VCO	3
S. ALENIXEDDA	REG	3
S. BERNADETTE	VIA	3
S. CATERINA	BST	3
DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
S. CATERINA	PRO	3
S. CATERINA	VIA	3
S. CROCE	BST	3
S. CROCE	PZA	3
S. CROCE	SCA	3
S. CROCE	VIA	3
S. DONA'	VIA	3
S. EFISIO	PZA	3
S. EFISIO	VCO I	3
S. EFISIO	VCO II	3
S. EFISIO	VCO III	3
S.EFISIO	VIA	3
S. ELIA EX-BATTERIA M.M.	ZON	3
S. EULALIA	PZA	3
S. EULALIA	VIA	3
S. FERMO	VIA	3
S. GIACOMO	VCO	3
S. GIORGIO	REG	3
S. GIORGIO	SCT	3
S. GIORGIO	VCO	3
S. GIUSEPPE	PZA	3
S. GIUSEPPE	TNT	3
S. GIUSEPPE	VIA	3
S. IGNAZIO DA LACONI	TRA	3
S. ISIDORO	REG	3
S. ISIDORO	VIA	3
S. LORENZO	AAA	3
S. LORENZO	AAA III	3
S. LORENZO	AAA IV	3
S. LORENZO	PRO	3
S. LORENZO	VCO I	3
S. LORENZO	VCO II	3
S. LORENZO	VIA	3
S. LORENZO E PANCRAZIO	VIA	3
S. MARIA CHIARA	AAA	3
S. MARIA CHIARA	VCO I	3
S. MARIA CHIARA	VCO II	3
S. MARIA CHIARA	VCO III	3
S. MARIA GORETTI	VIA	3
S. MARTINO DELLA BATTAGLIA	VIA	3

S. MICHELE		PCO	3
S. QUINTINO		VCO I	3
S. QUINTINO		VCO II	3
S. QUINTINO		VIA	3
S. REMY		BST	3
	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	CATEGORIA
S. RESTITUTA		PZA	3
S. RESTITUTA		VIA	3
S. ROSALIA		VIA	3
S. SEPOLCRO		PZA	3
S. SEPOLCRO		SCA	3
S. TERESA		REG	3
S. TERESA		SCA	3
S. TOMMASO D'AQUINO		VIA	3
SAMPANTE RANIERI		TRA	3
SAMPANTE RANIERI		VIA	3
SANFELICE M. LUISA		VIA	3
SANNA ANTONIO		VIA	3
SANNA ANTONIO		VIA	3
SANTORRE DI SANTAROSA		VIA	3
SARRABUS		VIA	3
SARRABUS		VIA	3
SAVOIA		PZA	3
SAVOIA		VIA	3
SCHIAFFINO		VIA	3
SCHIAVAZZI		VIA	3
SCIESA AMADORE		VIA	3
SCORNIGIANI PIETRO		VIA	3
SEDDAS		REG	3
SEGURANA CATERINA		VIA	3
SELLA DEL DIAVOLO C/S		ZON	3
SELLA QUINTINO		VIA	3
SEMINARIO	DEL	VIA	3
SERBARIU		VIA	3
SERPIERI		VIA	3
SERUCI		VIA	3
SETTIMO		VIA	3
SETZU GIUSEPPE		VIA	3
SFORZA	DEGLI	PZA	3
SICCU SU		LOC	3
SICILIA		VIA	3
SIEPE	DELLA	VIA	3
SILA	DELLA	VIA	3
SILESU LAO		PZA	3
SILVATI GIOVANNI		VIA	3
SINI TARQUINIO		VIA	3
SINNAI		AAA I	3
SINNAI		VCO II	3

SINNAI		VIA	3
SIOTTO PINTOR GIOVANNI		VIA	3
SIRAI		VIA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
SIRIO		PZA	3
SISTO V		VCO I	3
SISTO V		VIA	3
SOCRATE		VIA	3
SOCRATE		VIA	3
SOLFERINO		VIA	3
SPANO GIOVANNI		VIA	3
SPIGHE	DELLE	VIA	3
STAMIRA		VIA	3
STANLEY HENRY MORTON		PZA	3
STATALE 554		STR	3
STENDARDI	DEGLI	VIA	3
STRETTA		VIA	3
SULCIS		VIA	3
SULCIS		VIA	3
TAGLIAMENTO		VCO	3
TALETE		VIA	3
TAMBURINO SARDO		TRA	3
TAMBURINO SARDO		VIA	3
TARANTINO ANGELO		VIA	3
TEMPANELLI ODIMONDO		VIA	3
TIEPOLO		PROL	3
TIEPOLO		VIA	3
TIGLI	DEI	VIA	3
TIMO	DEL	TRA	3
TIMO	DEL	VIA	3
TINTORETTO	IL	VIA	3
TOFANE		VCO	3
TOLMINO		VIA	3
TOLO BERNARDINO		VIA	3
TONALE		VIA	3
TRALCI	DEI	VCO	3
TRALCI	DEI	VIA	3
TRENTINO		VCO	3
TREXENTA		VIA	3
TRICOLORE	DEL	VIA	3
TUR STEFANO		VIA	3
TURBIGO		VIA	3
TUVIXEDDU		CLE	3
TUVIXEDDU		VIA	3
TUVUMANNU		CLE	3
TUVUMANNU		VIA	3
TUVUMANNU		ZON	3
UNIVERSITA'		VIA	3

VAL D'ELSA		VIA	3
DENOMINAZIONE		TIPOLOGIA	CATEGORIA
VAL FRENZELA		VIA	3
VAL VENOSTA		VIA	3
VALEGGIO		VIA	3
VALSASSINA		PZA	3
VALSUGANA		VIA	3
VASCO DE GAMA		PZA	3
VERDUN		PZA	3
VERONESE PAOLO		VIA	3
VERRAZZANO GIOVANNI		PZA	3
VESALIO ANDREA		VIA	3
VIGNETI	DEI	AAA	3
VIRCHOW RUDOLF		PZA	3
VITTORIO AMEDEO II		VCO	3
VITTORIO AMEDEO II		VIA	3
VIVALDI PASQUA		PCO	3
VIVIANI VINCENZO		VIA	3
VOLTA ALESSANDRO		VIA	3
WATT JAMES		VIA	3
ZARA		VCO	3
ZUCCA ANTIOCO		VIA	3



Comune di Cagliari

ALLEGATO B

AL

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(C O S A P)

T A R I F F E

Determinazione della misura tariffaria base

Art. 6 Regolamento Cosap

Tipologia Occupazioni	Unità di tempo	Unità di misura	Tariffa categoria viaria
-----------------------	----------------	-----------------	--------------------------

			1°	2°	3°
<i>Occupazioni Permanenti</i>	Annuale	Metro quadrato o lineare	€ 46,48	€ 40,28	€ 34,09
<i>Occupazioni Temporanee</i>	Giornaliero	Metro quadrato o lineare	€ 4,03	€ 3,22	€ 2,42

Art. 8 Regolamento Cosap

Tipologia Occupazioni	Unità di tempo	Unità di misura	Tariffa
<i>Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere*</i>	Annuale	Numero Utenze	€ 0,696

- IN OGNI CASO L'IMPORTO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD € 516,46 ALL'ANNO.
- L'IMPORTO DELLA TARIFFA È AUTOMATICAMENTE RIVALUTATO ANNUALMENTE IN BASE ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. IL VALORE INDICATO SI RIFERISCE PER L'ANNO 2003.

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per
specifiche attività.

Occupazioni Permanenti

Tipologie di occupazione	Moltiplicatore fattispecie occupazione
Mezzi pubblicitari infissi o appoggiati al suolo	6,00
Altri mezzi pubblicitari	6,00
Insegne di esercizio	0,60
Occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,60
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi e superfici di suolo pubblico (categoria residuale)	1,00
Occupazioni con edicole - chioschi	1,00
Distributori di carburanti	0,95
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,30
Occupazioni per attività edilizia	0,25
Occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso	0,60
Occupazioni con accessi carrabili o pedonali a raso, passi carrabili inutilizzati o inutilizzabili	0,30
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico	1,00
Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	0,50
Occupazioni di suolo pubblico per strutture annesse all'attività di bar e ristoranti (tavolini, sedie, etc.)	0,50

Occupazioni Temporanee

Tipologie di occupazione	Moltiplicatore fattispecie occupazione
Mezzi pubblicitari	5,00
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)	1,00
Occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (categoria residuale)	0,60
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,30
Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,50
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, <u>inclusi gonfiabili</u>	0,20
Occupazioni per attività edilizia	1,00
Occupazioni del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	1,00
Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive, nonché per manifestazioni aventi finalità aggregativo - turistiche senza scopo di lucro	0,20
Occupazioni di suolo pubblico per strutture annesse all'attività di bar e ristoranti (tavolini, sedie, etc.)	0,50

Occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione				
Tipologie di occupazione	Categoria viaria	Tariffa base per categoria viaria	Moltiplicatore fattispecie occupazione	Tariffa annuale per categoria x m.q./m.t.
Mezzi pubblicitari infissi o appoggiati al suolo	1	46,48	6,00	278,88
	2	40,28		241,68
	3	34,09		204,54
Altri mezzi pubblicitari	1	46,48	6,00	278,88
	2	40,28		241,68
	3	34,09		204,54
Insegne di esercizio	1	46,48	0,60	27,89
	2	40,28		24,17
	3	34,09		20,45
Occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	1	46,48	0,60	27,89
	2	40,28		24,17
	3	34,09		20,45
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi e superfici di suolo pubblico (categoria residuale)	1	46,48	1,00	46,48
	2	40,28		40,28
	3	34,09		34,09
Occupazioni con edicole - chioschi	1	46,48	1,00	46,48
	2	40,28		40,28
	3	34,09		34,09
Distributori di carburanti	1	46,48	0,95	44,16
	2	40,28		38,27
	3	34,09		32,39
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	1	46,48	0,30	13,94
	2	40,28		12,08
	3	34,09		10,23
Occupazioni per attività edilizia	1	46,48	0,25	11,62
	2	40,28		10,07
	3	34,09		8,52

Occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione				
Tipologie di occupazione	Categoria viaria	Tariffa base per categoria viaria	Moltiplicatore fattispecie occupazione	Tariffa annuale per categoria x m.q./m.t.
Occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso	1	46,48	0,60	27,89
	2	40,28		24,17
	3	34,09		20,45
Occupazioni con accessi carrabili o pedomali a raso Passi carrabili inutilizzati o inutilizzabili	1	46,48	0,30	13,94
	2	40,28		12,08
	3	34,09		10,23
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico	1	46,48	1,00	46,48
	2	40,28		40,28
	3	34,09		34,09
Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	1	46,48	0,50	23,24
	2	40,28		20,14
	3	34,09		17,05

Misure tariffarie per singole tipologie di occupazione

Occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione				
Tipologie di occupazione	Categoria viaria	Tariffa base per categoria viaria	Moltiplicatore fattispecie occupazione	Tariffa giornaliera per categoria x m.q./m.t.
Mezzi pubblicitari	1	4,03	5,00	20,15
	2	3,22		16,10
	3	2,42		12,10
Occupazioni varie suolo (categoria residuale)	1	4,03	1,00	4,03
	2	3,22		3,22
	3	2,42		2,42
Occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (categoria residuale)	1	4,03	0,60	2,42
	2	3,22		1,93
	3	2,42		1,45
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	1	4,03	0,30	1,21
	2	3,22		0,97
	3	2,42		0,73
Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto	1	4,03	0,50	2,02
	2	3,22		1,61
	3	2,42		1,21
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, inclusi gonfiabili	1	4,03	0,20	0,81
	2	3,22		0,64
	3	2,42		0,48

Occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, tariffa base per categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione				
Tipologie di occupazione	Categoria viaria	Tariffa base per categoria viaria	Moltiplicatore fattispecie occupazione	Tariffa giornaliera per categoria x m.q./m.t.
Occupazioni per attività edilizia	1	4,03	0,50	2,02
	2	3,22		1,61
	3	2,42		1,21
Occupazioni del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	1	4,03	3,00	12,09
	2	3,22		9,66
	3	2,42		7,26
Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive, nonché per manifestazioni aventi finalità aggregativo - turistiche senza scopo di lucro	1	4,03	0,20	0,81
	2	3,22		0,64
	3	2,42		0,48

(MODIFICHE ALLEGATO B A SEGUITO EMENDAMENTI)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione del suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	1	4,03		4,03
	2	3,22		3,22
	3	2,42	1,00	2,42

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazione di suolo per strutture annesse all'attività di Bar e Ristoranti (tavolini, sedie, etc.)	1	46,08	0,50	23,24
	2	40,28		20,14
	3	34,09		17,05